

DECRETO Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 marzo 2009 - Norme per l'attuazione della direttiva 2008/100/CE, che modifica la direttiva 1990/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

(G.U. n. 120 del 26 maggio 2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il D. L.vo 16.2.93, n. 77 "Attuazione della Dir. 90/946/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari";

Visto il D. L.vo 27.1.92, n. 109 "Attuazione della Dir. 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari" e successive modificazioni;

Vista la Dir. 2008/100/CE del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

Visto l'art. 6, paragr. 6 del Reg. CE n. 1925/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

Visto il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulla revisione dei valori di riferimento per l'etichettatura nutrizionale, emesso il 5 marzo 2003;

Visto l'allegato del Reg. CE n. 1924/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto l'art. 13 della L. 4.2.05, n. 11 concernente le "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";

Decreta:

Art. 1 Modifiche

Il D. L.vo 16.2.93, n. 77 è così modificato:

1) all'art. 3, paragr. 1, lett. 1) è aggiunta la seguente frase: "La definizione della sostanza e se necessario i metodi di analisi figurano nell'All. II";

2) all'art. 5, paragr. 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

g) fibre alimentari 2 kcal/g - 8 kJ/g;

h) eritritolo 0 kcal/g - 0 kJ/g;

3) l'allegato è sostituito dall'All. I del presente decreto;

4) è aggiunto l'All. II del presente decreto.

Art. 2 Smaltimento scorte

1. E' consentita la commercializzazione dei prodotti conformi alla normativa previgente fino al 30 ottobre 2012.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella G.U.R.I.

ALLEGATO I

L'allegato del Decreto Legislativo 77/93 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A (µg)	800	Cloruro (mg)	800
Vitamina D (µg)	5	Calcio (mg)	800
Vitamina E (mg)	12	Fosforo (mg)	700
Vitamina K (µg)	75	Magnesio (mg)	375
Vitamina C (mg)	80	Ferro (mg)	14
Tiammina (mg)	1,1	Zinco (mg)	10
Riboflavina (mg)	1,4	Rame (mg)	1
Niacina (mg)	16	Manganese (mg)	2
Vitamina B6 (mg)	1,4	Fluoruro (mg)	3,5
Folacina (µg)	200	Selenio (µg)	55
Vitamina B12 (µg)	2,5	Cromo (µg)	40
Biotina (µg)	50	Molibdeno (µg)	50
Acido pantotenico (mg)	6	Iodio (µg)	150
Potassio (mg)	2 000		

Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un'unica porzione, si prende come riferimento il 15 % della dose raccomandata nel presente allegato.»

ALLEGATO II

Al Decreto Legislativo 77/93 è aggiunto l'allegato seguente:

ALLEGATO II

Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari e metodi di analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera l)

Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari

Ai fini del presente decreto per "fibre alimentari" s'intendono i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

- polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati,
- polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati,
- polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati.»